

Ciclo formativo "Transizione energetica»

Le CER: gli elementi essenziali da considerare per realizzarle

Camera di Commercio delle Marche 15 novembre 2023

Avv. Samantha Battiston



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Di cosa parleremo

La comunità energetica: panorama normativo e qualificazione giuridica

La costituzione della CER e le diverse configurazioni giuridiche.



IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Durante la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite svolta del 2015 gli Stati partecipanti hanno sottoscritto il cd. Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea nell'ottobre del 2016.

In attuazione degli impegni assunti con la ratifica dell'accordo di Parigi, la Commissione europea, nel 2018 e nel 2019, ha emanato una serie di atti che compongono il Clean energy for all europeans package anche noto come Winter Package o Clean Energy Package (CEP).

Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è composto da quattro direttive e quattro regolamenti ovvero:

- la Direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II);
- la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva (UE) 2019/944** per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM);
- il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

Nell'ambito del pacchetto di norme comunitarie assumono importanza la direttiva UE 2018/2001 cd. RED II e la direttiva UE 2019/944 cd. IEM in quanto in entrambe è contenuta la definizione di Comunità energetica ma con due differenti declinazioni.

La Direttiva RED II, infatti, definisce la **“Comunità di energia rinnovabile”** all'art. 12 n. 16) considerandola un **“soggetto giuridico:**

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

La Direttiva IEM avente come oggetto specifico **“la creazione nell'Unione europea di mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti”** contiene, una diversa definizione di **“comunità energetica dei cittadini”** considerata come **“un soggetto giuridico che:**

- a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
- b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
- c) **può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci”.**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

Il legislatore italiano ha iniziato una «sperimentazione» delle Comunità energetiche rinnovabili di cui alla RED II attraverso il Decreto legge n. 162 del 2019, convertito dalla Legge n. 8 del 2020 sia attraverso alcuni provvedimenti attuativi ovvero la Delibera Arera del 04 agosto 2020 n. 318, avente ad oggetto la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa dagli autoconsumatori o dai partecipanti a comunità energetiche, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, relativo alla individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili ed infine il documento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) contenente le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

I limiti normativi erano rappresentati dalla introduzione del concetto di **prossimità fisica**, della possibilità di creare comunità energetiche solo tra utenti sottesi alla medesima **cabina secondaria** e con il limite di potenza complessiva per gli impianti di **200 kW**.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

Nel 2021 sono stati emanati i **Decreti Legislativi n. 199 (recepimento della RED II) e n. 210 (recepimento della IEM) del 8 novembre 2021.**

Il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 mentre il Decreto Legislativo n. 210 del 2021 è vigente a far data 26 dicembre 2021.

L'art. 31 del Decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina le Comunità energetiche prevedendo il diritto dei clienti finali, inclusi i clienti domestici, di creare tali comunità nel rispetto di alcune prescrizioni.

In particolare, in perfetta coerenza con la Direttiva RED II l'obiettivo principale della CER sarà di fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri** o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile, singolo o collettivo.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria.

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PNRR

Nell'ambito della Missione 2, Componente 2, l'Investimento 1.2 del PNRR vengono previsti 2,2 miliardi di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo.

L'investimento mira a sostenere la creazione di nuove comunità energetiche e strutture collettive di autoproduzione.

E' destinato alle Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, con l'intento di sostenere l'economia dei piccoli Enti anche a rischio di spopolamento e di rafforzare la coesione sociale.

L'obiettivo è di installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.



LE COMUNITA' ENERGETICHE COME STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEI TERRITORI

Le **potenzialità** dell'autoconsumo collettivo e delle comunità di energia rinnovabile sono molteplici:

- Accelerazione della transizione energetica;
- Aumento del grado di coesione delle comunità con implementazione della generazione distribuita, massimizzazione delle forme di autoconsumo.

Direttiva 2018/2001, considerando 65

È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una **produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica.** **Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

A fine febbraio Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

La proposta avanzata alla Unione europea si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di tutte le tecnologie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta sulla quota di energia condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili.

La potenza finanziabile è pari a complessivi cinque gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

La tariffa incentivante per l'energia elettrica condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria si articola (nella proposta al vaglio europeo) su tre scaglioni in base alla potenza degli impianti, cercando di incentivare impianti più piccoli, ovvero:

- per impianti > 600 kWp è prevista una parte fissa di 60 euro al megawattora e una variabile fino a 40 €/MWh per un massimo di 100 €/MWh.
- per impianti da 200 a 600 kWp è prevista una parte fissa di 70 €/MWh e una variabile che non può superare i 40, con tetto a 110 €/MWh.
- per gli impianti <200 kWp è prevista la parte fissa di 80 €/MWh e un massimo 40 euro di variabile con tetto a 120 euro.

La parte variabile è uguale al massimo tra 0 e la differenza tra 180 e il Prezzo zonale ($0; 180 - P_z$).

Si considera 180 in quanto è pari al price-cap europeo per la vendita dell'energia.

Il prezzo zonale orario è il prezzo di vendita dell'energia elettrica che si forma sul mercato elettrico e varia ora per ora e in base alla zona di mercato. Viene applicato un correttivo legato alla collocazione geografica degli impianti: quelli ubicati nel Centro Italia e quelli del Nord riceveranno un extra rispettivamente di 4 e 10 €/MWh di energia condivisa.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Il contributo a **fondo perduto** sarà riconosciuto solo alle comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti e sarà pari al 40% dell'investimento.

I costi di investimento potranno riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti

Il contributo a fondo perduto sarà cumulabile con l'incentivo a tariffa.
La potenza agevolabile sarà almeno pari a 2 Gw fino al 30 giugno 2026.

Si ribadisce il concetto della connessione alla stessa cabina primaria.

Inoltre l'atto costitutivo della CER dovrà individuare come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare **preliminarmente** l'ammissibilità.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Il decreto ministeriale è stato presentato alla Commissione europea.

Non appena la Commissione avrà dato il «benestare» il Governo dovrà approvare e pubblicare la versione definitiva.

Da tale momento il GSE avrà termine di trenta giorni (non perentorio) per definire le regole tecniche.

Nel frattempo è opportuno avviare almeno i primi step di costituzione in quanto il percorso per la creazione di una Comunità energetica potrebbe impiegare comunque diversi mesi a causa della complessità data dalla presenza di diversi attori con molteplici ed eterogenei interessi e capacità.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Con la delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le **modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.**

In tale delibera si precisa ulteriormente che i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD.

Il TIAD sarà applicato a decorrere **dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica.

Prima di tale momento si applica ancora la disciplina contenuta transitoriamente nella delibera n. 318 del 2020 in base alla quale **i distributori forniscono, su specifica richiesta, l'indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato** (identificata mediante una codifica univoca).



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il contributo delle Regioni

LEGGE REGIONALE MARCHE 11 giugno 2021, n. 10 Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili
(B.U. 17 giugno 2021, n. 46)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall' articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il contributo delle Regioni

Art. 5

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

1. La Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle CER mediante:

- a) il sostegno **finanziario alla fase di attivazione/costituzione**, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti;
- b) la **rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo**;
- c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle CER;
- d) azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, determina i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1, individuando, ove compatibili, le CER ed i gruppi di autoconsumo collettivo quali beneficiari ammissibili dei provvedimenti regionali diretti a finanziare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei diversi settori di intervento delle politiche regionali, anche mediante utilizzo di risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato.

3. Le CER che ricevono il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1 garantiscono una quota minima di energia destinata all'autoconsumo pari al 60 per cento.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il contributo delle Regioni

Art. 6

(Tavolo tecnico)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I., da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, e da dirigenti dei servizi regionali competenti.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il contributo delle Regioni

Art. 6

(Tavolo tecnico)

3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

- a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;
- b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;
- c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal Gestore dei Servizi energetici (GSE) e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;
- d) individua le "migliori pratiche" al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.

5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

In primo luogo è importante ricordare il limite costitutivo della CER:

La cabina primaria

Sarà dunque fondamentale individuare il perimetro territoriale per lo sviluppo di una Cer avendo presente dove sono le Cabine primarie e quali territori sono «coperti» dalle stesse.

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 199/2021, resta in vigore la disciplina transitoria, definita dalla Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA che limita le configurazioni ammissibili alla cabina di trasformazione in media/bassa tensione (cabina secondaria).



LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

Sarà poi necessario avviare un complesso iter con il coinvolgimento di diversi attori e dunque:

selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;

individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;

predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;

realizzare la struttura e selezionare il gestore dei servizi da erogare.

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- un **soggetto giuridico autonomo**

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico collettivo essendo per definizione e natura una comunità. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, dotato di un'organizzazione e di propri organi.

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco **delle amministrazioni pubbliche** divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
L'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13 del 2023 modifica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in tema di **comunità energetiche rinnovabili** includendo tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, **le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.**

Attenzione al concetto di PMI: deve cioè occupare «meno di 50 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EURO, ai sensi dell'art. 2, punto 7), direttiva 2019/944/UE]



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;**
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.



SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- **Associazioni riconosciute o non riconosciute** (art.14 C.C. e art. 35 D.Lgs. n. 117 del 2017).
- **Fondazioni di partecipazione** (Art. 14 c.c. art. 1 D.P.R. 361 del 2000)
- **Società semplici benefit** (art. 2251 codice civile)
- **Consorzi** *ex art. 2602 c.c.*
- **Imprese sociali** D.Lgs. 03 luglio 2017, n.112 (Codice del Terzo settore)
Art. 2: «L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto...).
In realtà non si tratta di un differente tipo di impresa qualificabile come “categoria”, “qualifica” o “status” assumibile da vari tipi di enti, societari e non.



SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- **Moduli cooperativi a mutualità prevalente.**
- **Cooperative di comunità** che perseguono l'obiettivo di valorizzare un territorio. Soggetti del terzo settore (D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117)

LA Deliberazione ARERA n. 318 del 2020 aveva precisato che comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio **associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.**



CER Associazione

La associazione è un soggetto collettivo con scopo diverso dal lucro. Può svolgere anche attività economica ma non deve essere lo scopo ed è preclusa la ripartizione di utili tra gli associati.

Possono avere **personalità giuridica (se vengono riconosciute) oppure rimanere senza personalità giuridica.**

Il riconoscimento della personalità giuridica comporta l'assunzione di autonomia patrimoniale nel senso che per le obbligazioni della associazione risponde la medesima con il suo patrimonio.

Ai sensi dell'art. 14 del codice civile le associazioni si costituiscono con atto pubblico.

Le associazioni riconosciute sono iscritte al Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale oppure presso la Regione se operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono in un ambito regionale.

Visti i suoi scopi la Associazione CER potrebbe essere costituita come associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2017.



CER Fondazione di partecipazione e società semplice benefit

La **fondazione di partecipazione** è una forma aggregativa ibrida in quanto è una forma di collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi con elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell'associazione.

È caratterizzata dalla partecipazione mista pubblico e privato per il raggiungimento di scopi di interesse generale e può essere annoverata tra gli enti del Terzo Settore previsti D.Lgs. n, 117 del 2017.

E' quindi una vera e propria impresa sociale.

La **società semplice** è disciplinata nel codice civile ove viene destinata a perseguire un fine di lucro senza svolgere attività commerciale (esempio le società tra professionisti).

Nella fattispecie «**benefit**» oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Le società benefit sono disciplinate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015



Società benefit

Ai sensi dell'art. 1 comma 377 L. 208 del 2015

“Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Possono diventare società benefit:

Società semplice ex art. 2251 cod. civ;

Società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ;

Società in accomandita semplice ex art. 2316 cod. civ.;

Società per azioni ex art. 2325 cod. civ.;

Società in accomandita per azioni ex art. 2452 cod. civ.;

Società a responsabilità limitata ex art. 2462 cod. civ.;

Cooperative ex art. 2511 cod. civ.;

Mutue assicuratrici ex art. 2546 cod. civ.

Si tratta comunque di società che persegue lo scopo di lucro oltre che il beneficio comune.



CER Consorzio?

Consorzi e società consortili (disciplinate dagli artt. 2602 – 2615 *ter* del codice civile) possono anche perseguire uno scopo lucrativo per cui in caso di CER sarà bene precisare la finalità prevalente non lucrativa.

Con il **consorzio** due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa.

Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

I consorzi possono assumere la veste di società consortili per cui l'art. 2615 *ter* del codice civile prevede lo scopo consortile può essere perseguito in forma societaria (esclusa la società semplice).

E' possibile inserire nello statuto di una società consortile le clausole tipiche dei consorzi (diritti di recesso, esclusione, esclusione o limitazione della distribuzione di utili ecc.) incompatibili con la struttura delle società commerciali con scopo di lucro.



CRITICITA'

Il consorzio e la società consortile ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. altro non è che un contratto attraverso il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

In dottrina si è ampiamente dubitato della possibilità di consentire a soggetti non imprenditori di partecipare al consorzio anche se è pacifico ora il cd. consorzio misto con ad esempio associazioni di categoria e soggetti privato purchè assumano un ruolo strumentale

Consorzio tra CER diverse



Art. 2511 codice civile: Le cooperative sono società a capitale variabile con **scopo mutualistico** iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Alle partecipazioni pubbliche si applicherà il D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175.

Tale configurazione prevede diritti di voto e di gestione in capo ai soci cooperatori prevalenti rispetto a quelli dei finanziatori (artt. 2526, secondo comma, terzo periodo, 2542, terzo e quinto comma e 2544, secondo e terzo comma, c.c.).

Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della arl.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.

Le **cooperative** di comunità hanno come scopo quello di produrre vantaggi a favore di una determinata comunità locale alla quale appartengono i soci medesimi.



COME FUNZIONA LA CER: art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Per il funzionamento delle Comunità energetica dovranno essere rispettate alcune condizioni tra le quali:

- l'obbligo di usare l'energia prodotta **prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo** in sito ovvero per la **condivisione con i membri della comunità** mentre l'energia in eccesso potrà essere accumulata e venduta.
- l'obbligo in capo ai partecipanti della comunità di **utilizzare la rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche attraverso impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
- L'energia può essere condivisa nell'**ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria** per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dal medesimo D.Lgs. n 199 del 2021 (art. 8 e 32, comma 3, lettera a).



ALTRE POTENZIALITA'

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.



I clienti finali

I clienti finali possono essere associati ma:

- a) mantengono tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER;
- b) Hanno diritto di recedere dalla società in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- c) I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.



Il referente della CER

Il referente della CER, in base alla normativa sulle comunità energetiche, svolge i seguenti compiti:

Presenta l'istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);

Riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.

Il referente può delegare un altro soggetto a supportarlo in queste attività, con la sottoscrizione di un Contratto per il **Servizio di Gestione della CER**

Il soggetto referente della CER

Articolo 1.1, lettera hh) del TIAD: Il “Referente è:

- i. nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- ii. nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- iii. **nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;**
- iv. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
- v. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
- vi. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
- vii. nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.



Il soggetto referente della CER

Inoltre, per tutte le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.”

Articolo 11.2 del TIAD: «Il GSE (...omissis) definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatarî e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario»

GSE Consultazione pubblica



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Il soggetto referente della CER

GSE Consultazione pubblica

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-sulle-regole-operative-per-l-autoconsumo-diffuso>

Come previsto dal TIAD e dal prossimo decreto di incentivazione del MASE, il GSE formulerà ad ARERA e MASE, per loro approvazione, una proposta di Regole Operative per il servizio per l'autoconsumo diffuso



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO:

**Consultazione proposte di
Regole Operative del GSE**



REGOLE OPERATIVE AUTOCONSUMO DIFFUSO - PROPOSTE OGGETTO DI CONSULTAZIONE

A1. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Individuazione soggetto Referente

PROPOSTA

Si propone che il ruolo di Referente possa essere svolto anche da ulteriori figure rispetto a quelle tipizzate nel TIAD nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. hh), che siano in possesso di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi a garanzia del processo di erogazione degli incentivi e di ripartizione dell'energia elettrica condivisa tra membri della configurazione.

Si ritiene che tale ruolo, per **tutte le tipologie di configurazione di autoconsumo diffuso**, possa essere esercitato dal **produttore**, anche terzo rispetto alla configurazione, in quanto soggetto che svolge già un ruolo rilevante per la configurazione gestendo uno o più impianti di produzione, e che può garantire quella solidità patrimoniale necessaria per tutelare l'assetto della configurazione e dei suoi membri.

Parimenti, questo ruolo potrebbe essere altresì esercitato da **altri soggetti diversi dal produttore, laddove sussistano requisiti che possono assicurare forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore**, vale a dire:

- requisiti soggettivi e professionali per comprovare un'adeguata professionalità e competenza tecnica nell'erogazione di servizi del settore dell'energia;
- requisiti oggettivi: possesso di adeguate garanzie patrimoniali, identificate in misura proporzionale rispetto agli investimenti realizzati sugli impianti di produzione incentivati.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Si condivide la proposta di individuare, in aggiunta a quanto già disciplinato nel TIAD, come soggetto Referente un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione? Si condivide di estendere questo ruolo anche ad ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (e.g. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (e.g. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia)? Nel caso si condivida la proposta, come rendere tali requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente? Perché?

QUALE ITER?

L'iter di costituzione di una Comunità energetica si articola necessariamente attraverso diverse fasi:

- 1) Verifica della possibilità ed interesse a costituire una Comunità energetica e selezione dei soggetti che ne faranno parte (ruolo della PA come promotore della Comunità energetica)
- 2) Individuazione della tipologia (CER o CEC) e della forma giuridica da adottare tenendo conto della partecipazione alla Comunità di uno o più soggetti pubblici del territorio di riferimento
- 3) Approvazione di un atto costitutivo e di un regolamento nonché la definizione dei contratti di diritto privato nei confronti dei soggetti che interagiscono con la Comunità energetica
- 4) Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento
- 5) Realizzazione degli impianti e richiesta di attivazione degli incentivi MISE e ARERA che vengono erogati dal GSE
- 6) Messa in opera della comunità energetica con piattaforme smart per il controllo della produzione e sistemi di ripartizione dei benefici



GSE: PROPOSTE OGGETTO DI CONSULTAZIONE – LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI

A3. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Disponibilità dell'impianto di produzione per le Comunità energetiche rinnovabili

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021: «...ai fini **dell'energia condivisa** rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano **nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**»
- Articolo 3.4, lettera g) del TIAD: «...rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, **purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa**»

PROPOSTA

Si ritiene che **la disponibilità ed il controllo dell'impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti** di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Le Parti possono prevedere che alla scadenza l'accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo. Il GSE potrebbe individuare nelle RO i contenuti minimi di tale accordo.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

3. Si condivide la proposta di semplificazione individuata dal GSE? Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell'accordo tra produttore e CER perché risultino verificate le previsioni di cui al comma 3.4, lettera g) del TIAD? Motivare la risposta



IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Nel quadro delineato a livello europeo (come recepito anche dal nostro ordinamento) le comunità energetiche sono strumenti di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'energia.

La comunità energetica può creare sinergie imprenditoriali con aziende speciali o società a controllo pubblico, oppure avviare collaborazioni con enti pubblici territoriali e promuovere partenariati con privati in modo da ottenere finanziamenti.

Se il promotore della Comunità energetica è una Pubblica amministrazione la stessa potrebbe essere costituita attraverso una forma di collaborazione con il privato e un contratto di PPP.

Il privato potrebbe promuovere la CER all'interno di un Project financing oppure essere incentivato a presentare offerte da una Amministrazione attraverso una procedura di dialogo competitivo o adottare una forma di gara innovativa come ad esempio un partenariato per l'innovazione.



IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il PPP oltre che contrattuale può essere istituzionalizzato e dar vita alla creazione di nuovi organismi associativo o societario.

Il rischio sarà ripartito tra i soci in proporzione delle relative partecipazioni, per cui sarà sempre necessario regolamentare la posizione del privato in modo da mantenere le caratteristiche strutturali del rapporto di partenariato tra le quali, fondamentale, è la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico.

In quest'ottica la scelta della forma giuridica della comunità energetica mista dovrà tenere anche in considerazione le previsioni dettate in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni racchiusa principalmente nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ovvero nel D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, aggiornato di recente dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.



IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ad esempio

Art. 3, comma 1, del Testo Unico partecipazioni pubbliche

dispone che le Pubbliche Amministrazioni possano essere titolari di partecipazioni **solo in società per azioni o in società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.**

Tale previsione non vieta tassativamente una partecipazione pubblica in altre associazioni di diritto privato come quelle non riconosciute, ma tale partecipazione potrebbe di fatto creare maggiori problematiche, per esempio, in termini di responsabilità personale dei soci o amministratori di società e, dunque, di riflesse responsabilità in capo agli amministratori pubblici.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

L'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 13 del 2023 prevede che gli enti locali nei cui territori **sono ubicati** gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede l'obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023).

È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

L'art. 12 citato prevede che i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora dunque D.Lgs. n. 36 del 2023).



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Il **comma 5 dell'art. 47 del D.L. n. 13 del 2023** dispone che gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie.

Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

L'articolo 47 inoltre contiene disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

In particolare il comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 8 del D.lgs. n. 199 del 2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse,
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Gli incentivi per tali soggetti possono essere riconosciuti

- anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
- anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, **rimane nella loro disponibilità.**

È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Il comma 11 dell'art. 47 in esame successivo comma 11 estende l'applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:

- imprenditori agricoli,
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero
- cooperative agricole.



Elementi imprescindibili degli statuti CER

Alla luce di quanto si è già detto a prescindere dalla forma giuridica scelta lo statuto della CER dovrà:

- Prevedere come **obiettivo il perseguimento di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera** la comunità;
- Inserire un **oggetto sociale coerente con l'obiettivo sopra delineato;**
- Regolamentare il **diritto di ingresso** di coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili)
- Prevedere il **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso** con previsioni per ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose viste le finalità generali perseguite.



I soci di una CER mista

I soci mantengono comunque la propria qualifica di clienti finali per cui è necessario prevedere che gli stessi mantengano tutti i propri i diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di **scegliere il proprio venditore di energia elettrica.**

Potranno essere previsti contributi a carico dei soci e in caso di soci pubblici dovrà essere previsto un limite alla contribuzione nonché la coerenza con la disciplina sulle partecipazioni pubbliche ma anche dei vincoli di contabilità e di bilancio.

IMPORTANTE PREVEDERE in capo ai soci **diritti di voto differenziati**



Il Regolamento per il funzionamento della società CER

Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati:

- I. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
- I. per una quota pari al ... % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per il svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
- I. per la restante quota del ...% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, alternativamente
 - (a) alla restituzione ai Soci ovvero
 - (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima.



Il Regolamento per il funzionamento della CER

Il Regolamento dovrà stabilire i criteri per la distribuzione dei **benefici in capo ai soci** in base a principi di proporzionalità.

Ad esempio si potrà prevedere una quota maggiore (80%) della valorizzazione della vendita dell'energia e della tariffa incentivante in capo ai soci produttori e la parte residua in capo agli utilizzatori soci.

Tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD

Invece per quanto concerne la restituzione delle componenti tariffarie sarà da riconoscere integralmente in capo ai soci consumatori.

L'Assemblea dei soci può deliberare di utilizzare i benefici economici derivanti dalla comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci.



Il contratto di servizio per la gestione operativa

Al fine di consentire la corretta gestione degli impianti e promuovere la adesione di nuovi soggetti dovrà essere poi stipulato un apposito contratto di servizio.

Qualora ad esempio la CER sia stata attivata con un partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato o contrattuale potrà essere sottoscritto il contratto di servizio tra la società CER e il concessionario scelto dalla Amministrazione precedente.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Avv. SAMANTHA BATTISTON

info@studiobattiston.eu



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

